

IVA

La disciplina Iva dei voucher

di **Stefano Rossetti**



La disciplina Iva dei voucher è contenuta negli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972](#) che sono stati inseriti a seguito dell'approvazione della **Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27.06.2016** (c.d. "Direttiva voucher") che ha regolamentato a livello unionale la disciplina Iva dei c.d. "voucher" o "buoni corrispettivi".

La definizione di buono-corrispettivo (o voucher) è contenuta nell'articolo 6-bis D.P.R. 633/1972: è tale *"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative"*.

Sulla base di quanto sopra, dunque, affinché un **buono-corrispettivo** possa essere così definito è necessario che:

- venga accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- contenga l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori.

Tali caratteristiche consentono di **distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento o dai titoli di legittimazione** (quali ad esempio i **titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili**), nonché dai **buoni sconto**, i quali non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.

I buoni-corrispettivo si possono distinguere in buoni monouso o multiuso:

- il buono-corrispettivo è **monouso**, in base [all'articolo 6-ter D.P.R. 633/1972](#), "se al

- momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto*" (comma 1). In tal caso "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione" (comma 2);
- il buono-corrispettivo è invece **multiuso**, ai sensi dell'[articolo 6-quater D.P.R. 633/1972](#) "se al momento della sua emissione **non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto**" (comma 1). In tal caso "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto **non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione**" (comma 2).

Quindi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 141/2018, la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo si basa sulla **disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo** o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore; infatti il tratto distintivo riguarda la certezza o meno, **già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo**, del trattamento ai fini dell'Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come **certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità** nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.

Recentemente, l'Amministrazione finanziaria, con la **risposta ad istanza di interpello n. 523/2021**, dopo aver esposto la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo sopra riportata, ha fornito un interessante chiarimento in merito alla fattispecie di seguito esposta.

Una società ha sviluppato una **piattaforma elettronica informatica** che, tramite un'apposita applicazione, permette agli utenti registrati di **ordinare i pasti, pagando online tramite carta elettronica** o attraverso un "**borsellino elettronico**", precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo stesso utente mediante **carte elettroniche, contanti o ticket restaurant**.

Il dubbio della società istante riguardava la corretta applicazione dell'[articolo 6-quater D.P.R. 633/1972](#).

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che:

- ai sensi dell'[articolo 6-bis P.R. 633/1972](#), la società emette a favore dell'utente un "buono corrispettivo", ancorché dematerializzato, **in quanto contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi**;
- ai sensi dell'[articolo 6-quater P.R. 633/1972](#), il voucher dematerializzato è da **considerarsi multiuso** perché al momento dell'emissione **non risulta nota la disciplina Iva applicabile all'operazione sottostante**. In tale momento, infatti, non sono determinate "la natura, qualità, quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi", oggetto

della fornitura

ha ritenuto che **“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte dall'Istante devono pertanto considerarsi effettuate, ai fini Iva, al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell'operazione sottostante e che consentono alla Società di **documentare fiscalmente l'operazione**, tramite emissione della fattura (elettronica) ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Iva (se richiesta dall'utente) ovvero tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”**.